

## REGOLAMENTO (CE) N. 1729/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

**che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il firocoxib e il triclabendazolo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

grasso, il fegato e i reni di tutti i ruminanti, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, modificando i limiti massimi di residui.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 3,

(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(2)</sup>.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) In seguito all'esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di firocoxib negli equidi e al fine di permettere il completamento della convalida scientifica degli studi, si ritiene opportuno inserire il firocoxib nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie equina.

*Articolo 1*

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(3) La sostanza triclabendazolo figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini e agli ovini per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. In seguito all'esame di una domanda per la modifica di questi limiti massimi di residui, risulta opportuno inserire il triclabendazolo in detto allegato per i muscoli, il

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Agenti antiparassitari
- 2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
- 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« <b>Triclabendazolo</b> »	Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo	Tutti i ruminanti <sup>(1)</sup>	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene

<sup>(1)</sup> Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90:

5. Agenti antinfiammatori
- 5.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 5.1.4. Fenil-lattoni solfonati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« <b>Firocoxib</b> <sup>(1)</sup> »	Firocoxib	Equidi	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene

<sup>(1)</sup> I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1° luglio 2007.»